

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresaitalia.it, e-mail info@fidimpresaitalia.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative (di seguito Confidi).

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome e Cognome:

- Dipendente/collaboratore di Fidimpresa Italia scpa – sede di
- Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n.
- Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n.

Indirizzo

Email

Telefono

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;
- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
- il presente foglio informativo, composto di n. 7 pagine.

Luogo e Data

Firma

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Italia e principali rischi dell'operazione

La garanzia di Fidimpresa Italia si configura nei confronti del cliente/socio come un “**credito di firma**”. È così definita la garanzia prestata da Fidimpresa Italia, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziari.

La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'Intermediario finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fideiussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione: i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con il Confidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del cliente/socio di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall'Intermediario finanziatore. Qualora il cliente/socio sia inadempiente verso l'Intermediario finanziatore ed il Confidi sia chiamato ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal cliente/socio (escussione della garanzia), il cliente/socio stesso è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto all'Intermediario finanziatore. Fermo restando l'obbligo del rimborso del cliente/socio al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il cliente/socio può anche essere escluso dalla compagine sociale.

L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del cliente/socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del cliente/socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

Quando il Confidi rilascia una **garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile”**, le Banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere al Confidi, in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, l'escussione della garanzia rilasciata senza la preventiva escussione del cliente/socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilasci una **garanzia sussidiaria**, gli Intermediari finanziari garantiti possono richiedere l'escussione della garanzia rilasciata al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del cliente/socio inadempiente quale debitore principale.

Il Confidi può garantire nuove linee di credito nonché i rinnovi di linee già garantite a breve, medio e lungo termine (di seguito finanziamento) messe a disposizione del cliente/socio dall'Intermediario finanziatore. La garanzia prestata dal Confidi è a valere sul finanziamento concesso al cliente/socio dall'Intermediario finanziatore (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'Intermediario finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento stesso risultante alla data di eventuale escussione della garanzia.

La lettera di garanzia rilasciata dal Confidi determina, per ogni finanziamento garantito, l'esatto limite percentuale della garanzia rilasciata e l'importo massimo del finanziamento garantito.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte dell'Intermediario finanziatore garantito, nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore principale, e il conseguente pagamento allo stesso Intermediario finanziatore della garanzia rilasciata da parte del Confidi può trasformare il precedente credito di firma in credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dal cliente/socio inadempiente. Su tali crediti matureranno le eventuali spese documentate sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti medesimi, oltre gli interessi di mora.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Sezione III – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso al Confidi

- 1.1. Per richiedere il rilascio di una garanzia al Confidi è necessario, preliminarmente e di norma, **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** e versandone il relativo valore nominale pari a **euro 250,00**.
- 1.2. Sono previste le **spese di istruttoria per l'ammissione a socio** di **euro 300,00**, che saranno **addebitate una tantum al momento della presentazione della domanda di ammissione**. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del cliente/socio successiva alla delibera del Confidi o in caso di delibera negativa da parte di quest'ultimo.

2. Costi per il rilascio della garanzia del Confidi

- 2.1. **Spese di istruttoria:** sono fissate nella misura dello **0,75% del valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 2.500,00**. L'addebito delle spese di istruttoria avviene in **due soluzioni: il 70% in sede di presentazione della richiesta di garanzia ed il 30% in fase di erogazione del finanziamento, solo in caso di perfezionamento dell'operazione**. Nel caso di **riesami periodici delle garanzie rilasciate "a revoca"** le spese di istruttoria sono fissate in **misura fissa pari ad euro 100,00** ed il versamento da parte del cliente/socio avviene a mezzo bonifico bancario su richiesta del Confidi **entro la data prevista per il riesame**.
- 2.2. **Commissione annuale per la copertura dei costi di gestione:** è dovuta solo nel caso di rilascio della garanzia da parte del Confidi e **deve essere versata dal cliente/socio in via anticipata all'atto di erogazione del finanziamento garantito per tutti gli anni di durata di quest'ultimo**. La **percentuale per il calcolo della commissione annuale è variabile in base alla classe di rating assegnata dal Confidi al cliente/socio (come da tabella di seguito riportata) e viene applicata sul valore annuale residuo del finanziamento garantito**. Si specifica che il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso (es. un finanziamento di 18 mesi è considerato dal Confidi pari ad un finanziamento di 2 anni). Ai fini del calcolo di detta commissione, deve essere innanzitutto calcolata la quota di ammortamento annuale del finanziamento garantito, che è costante ed è pari al rapporto tra il valore del finanziamento ed il numero di anni di durata dello stesso. Ciò posto, ad eccezione dei finanziamenti a breve termine (12 mesi) e della prima annualità (t_0) dei finanziamenti a medio-lungo termine -in cui la percentuale è calcolata sull'intero finanziamento garantito- per gli anni successivi (t_1, t_2, \dots, t_n) la medesima percentuale va applicata sul valore rimanente dalla differenza tra il valore residuo al tempo t_{n-1} e la quota di ammortamento annuale, così come nell'esempio di seguito riportato.

Ai fini del calcolo della commissione annuale per la copertura dei costi di gestione, **nel caso in cui il finanziamento garantito usufruisca di un periodo di preammortamento** (anche in tal caso il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso quindi ad es. un preammortamento di 6 mesi è considerato dal Confidi pari ad un preammortamento di 1 anno), il valore annuale residuo del finanziamento garantito rimarrà invariato rispetto all'importo originario fino al momento dell'avvio dell'ammortamento. Pertanto, in caso di preammortamento, la quota annuale di ammortamento che va a decurtare progressivamente il valore originario del finanziamento garantito viene calcolata dividendo il valore originario del finanziamento stesso per il numero di anni di durata dell'ammortamento.

Percentuale annua per il calcolo della commissione per la copertura dei costi di gestione in base alle Classe di rating assegnata al cliente/socio	
Classe di rating assegnata al cliente/socio	% Commissione annua
Classi da 1 a 4	0,84%
Classi da 5 a 10 – Start up	0,96%
Classi 11 e 12	1,20%



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Esempio di calcolo commissione annuale per la copertura dei costi di gestione

Finanziamento garantito: € 200.000,00

Durata: 18 mesi (corrispondenti ad anni 2)

Quota di ammortamento annua: € 200.000,00 / 2 anni = € 100.000,00

Classe di rating attribuita al cliente/socio: 3

% applicata per classe di rating: 0,84%

ANNUALITA'	VALORE ANNUALE FINANZIAMENTO GARANTITO	VALORE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE
Prima annualità	€ 200.000,00	200.000,00 x 0,84% = € 1.680,00
Seconda annualità	€ 100.000,00 (€ 200.000,00 - € 100.000,00)	100.000,00 x 0,84% = € 840,00
TOTALE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE		€ 2.520,00

2.3 Commissione annuale per la copertura del rischio di garanzia: Tale commissione è dovuta solo nel caso di rilascio della garanzia. Il cliente/socio deve versare l'ammontare della commissione **in via anticipata all'atto di erogazione del finanziamento garantito da parte dell'intermediario finanziatore. La percentuale per il calcolo della commissione annuale è variabile in base alla classe di rating assegnata dal Confidi al cliente/socio e viene calcolata annualmente sulla quota residua della garanzia, a partire dal valore annuale residuo del finanziamento** definito secondo il medesimo principio delineato per la Commissione per la copertura dei costi di gestione. Nella tabella sottostante vengono riportate le percentuali per il calcolo della commissione suddivise per le diverse classe di rating assegnate dal Confidi al cliente/socio.

Tabella di calcolo della commissione per la copertura del rischio di garanzia

Classe di Rating assegnata al cliente/socio	Commissione annua
1	2,50%
2	2,60%
3	2,70%
4	3,50%
5	4,00%
6	4,50%
7	5,00%
8	5,50%
9	7,00%
10	
11	7,50%
12	

Ai fini del calcolo della commissione annuale per la copertura del rischio di garanzia, **nel caso in cui il finanziamento garantito usufruisca di un periodo di preammortamento** (anche in tal caso il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso quindi ad es. un preammortamento di 6 mesi è considerato dal Confidi pari ad un preammortamento di 1 anno), il valore annuale residuo del finanziamento garantito e quindi della rispettiva garanzia rimarrà invariato rispetto all'importo originario fino al momento dell'avvio dell'ammortamento. Pertanto, in caso di preammortamento, la quota annuale di ammortamento che va a decurtare progressivamente il valore originario del finanziamento garantito e della rispettiva garanzia viene calcolata dividendo il valore originario del finanziamento stesso per il numero di anni di durata dell'ammortamento.

Esempi di calcolo commissione annuale per la copertura del rischio di garanzia

Finanziamento garantito: € 200.000,00 – garanzia 50%

Durata: 18 mesi (corrispondenti ad anni 2)

Quota di ammortamento annua: € 200.000,00 / 2 anni = € 100.000,00

Classe di rating attribuita al cliente/socio: 3

Commissione applicata per classe di rating: 2,70%

ANNUALITA'	VALORE ANNUALE FINANZIAMENTO GARANTITO	VALORE ANNUALE DELLA GARANZIA	VALORE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI GARANZIA
Prima annualità	€ 200.000,00	€ 200.000,00 x 50% = € 100.000,00	€ 100.000,00 x 2,70% = € 2.700,00
Seconda annualità	€ 200.000,00 - € 100.000,00 = € 100.000,00	€ 100.000,00 x 50% = € 50.000,00	€ 50.000,00 x 2,70% = € 1.350,00
TOTALE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI GARANZIA			€ 4.050,00

In caso di richieste di sospensione/allungamento della garanzia rilasciata, il Confidi applicherà la sola commissione per la copertura del rischio di garanzia nella misura percentuale individuata, con modalità precedentemente descritte. Detta commissione sarà

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

corrisposta in via anticipata all'atto della concessione della sospensione/allungamento della garanzia per tutti gli anni di durata della sospensione/allungamento, previa acquisizione di autorizzazione automatica di addebito da parte del richiedente la sospensione.

Si precisa che il Confidi arrotonda fittiziamente le frazioni di anno per eccesso (es. un'operazione di sospensione/allungamento di 18 mesi è considerata dal Confidi pari ad un'operazione di sospensione/allungamento di 2 anni).

Esempio di calcolo commissione annuale per richieste di sospensione/allungamento

Finanziamento garantito: € 200.000,00 – garanzia 50%

Durata della sospensione/allungamento: 18 mesi (corrispondenti ad anni 2)

Classe di rating attribuita al cliente/socio: 3

Commissione applicata per classe di rating: 2,70%

VALORE ORIGINARIO FINANZIAMENTO GARANTITO	VALORE RESIDUO FINANZIAMENTO GARANTITO ALLA DATA RICHIESTA SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO	VALORE RESIDUO DELLA GARANZIA	VALORE TOTALE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI GARANZIA
€ 200.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00 x 50% = € 35.000,00	€ 35.000,00 * 2,70% * 2 = € 1.890,00

Esempio di calcolo del costo complessivo per il rilascio della garanzia

Finanziamento garantito: € 200.000,00 – garanzia 50%

Durata: 18 mesi (corrispondenti ad anni 2)

Quota di ammortamento annua: € 100.000,00 (€ 200.000,00/2 anni)

Classe di rating attribuita al cliente/socio: 3

% per il calcolo della commissione per la copertura dei costi di gestione secondo la classe di rating: 0,84%

% per il calcolo della commissione per la copertura del rischio di garanzia secondo la classe di rating: 2,70%

Spese di istruttoria (70% al momento della richiesta di garanzia e 30% al momento dell'erogazione del finanziamento)	Commissioni per la copertura dei costi di gestione (una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Commissioni per la copertura del rischio di garanzia (una tantum al momento dell'erogazione del finanziamento)	Costo complessivo per il rilascio della garanzia
€ 1.500,00 (200.000,00*0,75%)	€ 2.520,00 (€1.680,00 1°anno+€ 840,00 2° anno)	€ 4.050,00 (€ 2.700,00 il 1°anno+€ 1.350,00 il 2° anno)	€ 8.070,00* (€1.500,00 + €2.520,00 + €4.050,00)

*Qualora il richiedente la garanzia non sia ancora socio del Confidi lo stesso dovrà sostenere anche i costi di ingresso al Confidi di cui al punto 1

3. Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta del cliente/socio, nulla è dovuto al Confidi a titolo di penale.

4. Spese di recupero del credito per cassa

Nel caso di trasformazione del credito di firma (garanzia) in credito per cassa a seguito di escussione del Confidi da parte dell'intermediario garantito, il cliente/socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare corrisposto dal Confidi all'intermediario garantito a titolo di escussione della garanzia nonché ai giorni intercorrenti fra la data dell'escussione e la data di recupero dal cliente/socio da parte del Confidi. Qui di seguito la formula per il calcolo degli interessi di mora:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

Il credito di cassa vantato dal Confidi nei confronti del cliente/socio a seguito dell'escussione parziale o totale della garanzia da parte dell'intermediario garantito, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal cliente/socio e/o eventuali garanti e/o coobbligati, unitamente agli interessi di mora (come sopra determinati) ed a tutte le spese documentate eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito (legali, giudiziali ecc.).

5. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate dal Confidi

Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D. Lgs n. 385/1993.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

6. Altre condizioni economiche

A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

La prima tranche delle spese di istruttoria (70%) viene corrisposta dal cliente socio al Confidi mediante bonifico bancario al momento della richiesta di garanzia. La seconda tranche di spese di istruttoria (30%) e le commissioni a carico del cliente/socio sono da corrispondersi al Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento di norma mediante addebito al cliente/socio per il tramite dell'Intermediario garantito dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente/socio al momento della richiesta di garanzia e comunicata all'Intermediario finanziatore.

Per le garanzie rilasciate a revoca le commissioni sono corrisposte con periodicità annuale. Nel caso di revoca della garanzia da parte del Confidi o del finanziamento garantito da parte dell'Intermediario garantito, sia per recesso ovvero rinuncia alla garanzia o al finanziamento garantito da parte del cliente/socio, le commissioni saranno calcolate pro-rata temporis per il periodo coperto dalla garanzia e corrisposte al momento della revoca/rinuncia.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o per altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza al Confidi a qualsiasi titolo.

L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti a Confidi e riportate nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto.

Il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di specifici contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente/socio e l'Intermediario garantito, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi.

Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dall'Intermediario garantito ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. La dichiarazione di recesso del cliente/socio, come pure la liberatoria dell'intermediario garantito devono essere comunicati al Confidi a mezzo raccomandata A/R a "Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA" e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it. In caso di recesso, sempre previa liberatoria del Confidi rilasciata dall'Intermediario garantito, o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata, non è previsto alcun rimborso al cliente/socio degli importi a qualsiasi titolo versati dallo stesso al Confidi per il rilascio della garanzia.

Anche il Confidi avrà il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ai sensi di quanto previsto nelle specifiche convenzioni sottoscritte tra il Confidi e gli Intermediari finanziari.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure, anticipatamente, su richiesta del cliente/socio e, comunque, previo rilascio di un atto liberatorio formale da parte del dell'Intermediario finanziatore da comunicarsi al Confidi a mezzo raccomandata A/R a "Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale, n.206 - 00155 ROMA" e/o posta elettronica certificata a fidimpresaitalia@legalmail.it.

Nel caso di inadempimento del cliente/socio debitore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il cliente/socio debitore inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi all'Intermediario finanziatore del valore residuo dei crediti garantiti, unitamente ai relativi interessi di mora.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il cliente/socio può presentare reclamo secondo una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata A/R a "Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia ScpA, Via Andrea Noale n. 206 – 00155 Roma";
- via fax al numero 06 84499316;
- via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@fidimpresaitalia.it o reclami.fidimpresa@legalmail.it;

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

- brevi manu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere il reclamo; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento dello stesso.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)¹. Per sapere come rivolgersi all'ABF: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti/soci, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresaitalia.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

In alternativa, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente/socio e il Confidi possono ricorrere alternativamente a:

- Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri Intermediari finanziari: le banche e gli altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di operazione, che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti/soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente/socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al cliente/socio del Confidi.

Garanzia residua: è la quota di garanzia sul debito residuo garantito dal Confidi.

Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confido Socio che ha stretto accordo con il Confido per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confido in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confido nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confido adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confido: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confido.

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 12 agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.